



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le segnalazioni delle società Open Fiber S.p.A. del 21 giugno 2024, integrata successivamente con ulteriori elementi nelle date 19 settembre, 4 ottobre, 12 novembre e 4 dicembre 2024, Vodafone Italia S.p.A. dell'8 agosto 2024, Iliad Italia S.p.A. del 14 agosto 2024 e dell'Associazione Italiana Internet Provider del 14 ottobre 2024;

VISTE le informazioni riportate da Sky Italia S.r.l. nel corso dell'audizione tenutasi in data 5 marzo 2024, da Retelit S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 2 luglio 2024 e da Open Fiber S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 4 dicembre 2024;

VISTE le informazioni portate all'attenzione dell'Autorità dalla società FiberCop S.p.A. il 26 giugno, il 15 luglio, il 5 agosto e l'11 ottobre 2024 nonché le informazioni pervenute dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 25 novembre 2024;

VISTA la decisione della Commissione europea del 30 maggio 2024, caso *M.11386 – KKR/NETCO*;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE in merito ad alcune previsioni contenute nel *Master Service Agreement* sottoscritto dalle due società;

VISTA la propria delibera del 29 luglio 2025, con la quale è stata decisa la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità degli impegni presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate dai terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni presentate dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. il 24 novembre 2025;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTA la propria delibera del 27 gennaio 2026, con la quale è stata disposta la proroga del termine di chiusura del procedimento;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 28 gennaio 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. FiberCop S.p.A. (di seguito, “FiberCop”) (C.F. 11459900962) è una società costituita nel novembre 2020, quale veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica, anche attraverso il lancio di un’offerta di servizi di accesso di “coinvestimento”. Fino al 30 giugno 2024, FiberCop ha operato quale fornitore di servizi di accesso all’ingrosso in esclusivo riferimento alla rete secondaria. In questa fase iniziale, la società è stata sotto il controllo congiunto di TIM, con una partecipazione pari al 58% del capitale, e di Teemo Bidco (società di scopo controllata dal fondo KKR) col 37,5% mentre Fastweb S.p.A. deteneva il 4,5%. Dal 1° luglio 2024, la società è passata sotto il controllo esclusivo indiretto di KKR¹*, a valle dell’acquisizione della proprietà delle infrastrutture di rete fissa di TIM ed è ora attiva nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa. L’operazione è stata autorizzata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2024².

Nel 2024, FiberCop ha realizzato un fatturato pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, “TIM”) (C.F. 00488410010) è una società storicamente attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. A partire dal 1° luglio 2024, al completamento del processo di scorporo, TIM non è più titolare della rete telefonica. Pertanto, mentre continua a fornire servizi al dettaglio ai consumatori finali, si rifornisce di servizi di accesso all’ingrosso da altri operatori e in particolare da FiberCop, a sua volta divenuta proprietaria della rete fissa dopo la cessione del relativo ramo d’azienda da TIM. Essa è controllata da Poste Italiane S.p.A. che detiene il 24,81% del suo capitale sociale.

TIM ha realizzato nel 2024 un fatturato globale pari a [10-20] miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi di euro in Italia.

¹ Da quanto risulta, il capitale di FiberCop è detenuto dalla società Optics HoldCo S.r.l. il cui capitale a sua volta è ripartito nel seguente modo: [30-50%]* circa di KKR; Canada Pension Plan Investment Board e AZURE VISTA C 2020 SARL entrambi al [10-20%]; Ministero dell’Economia e delle Finanze al [10-20%]; F2i Fibra S.r.l. al [10-20%].

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Cfr. decisione della Commissione europea, 30 maggio 2024, caso M.11386 – KKR/NETCO.

I terzi intervenienti

3. L'Associazione Italiana Internet Providers (di seguito, "AIIP") è un'associazione di operatori di piccole e medie dimensioni attivi a livello nazionale nell'offerta di servizi di comunicazione elettronica.

4. DIGI Italy S.r.l. (di seguito, "Digi") è una società operante nel campo delle comunicazioni elettroniche, sia nel settore mobile sia in quello delle reti a banda ultralarga in fibra ottica, e fa parte del gruppo DIGI Communications.

5. Fastweb S.p.A. (di seguito, "Fastweb") fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, rivolgendo la propria offerta sia alla clientela residenziale sia alla clientela affari, ed è uno dei principali operatori concorrenti dell'ex monopolista. È altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta l'operatore *incumbent* del mercato elvetico.

6. A seguito della recente operazione di concentrazione, Swisscom AG controlla anche **Vodafone Italia S.p.A.** (di seguito, "Vodafone"), società di telecomunicazioni attiva nell'offerta di servizi di telecomunicazione su linea fissa e nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili.

7. Iliad Italia S.p.A. (di seguito, "Iliad") è una società attiva in Italia nella fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile. Iliad è controllata da Iliad S.A., operatore di telefonia fissa e mobile attivo in Francia.

8. I.S.I. Line S.r.l. (di seguito, "ISI Line") è un operatore di comunicazioni attivo a livello nazionale nell'offerta di servizi di comunicazione elettronica di rete fissa e a banda larga e ultralarga.

9. Open Fiber S.p.A. (di seguito, "Open Fiber") è una società costituita dal Gruppo Enel per l'ingresso nel mercato delle comunicazioni elettroniche, attiva nell'installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda ultra-larga. La società è

controllata congiuntamente da Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited³.

10. Planetel S.p.A. (di seguito, “Planetel”) è un operatore che offre al pubblico servizi di comunicazione elettronica di rete fissa e a banda larga ed ultralarga, su tutto il territorio nazionale, sia per clientela *business* che *consumer*, con infrastrutture di posa, in fibra ottica e FWA, di proprietà ed in concessione.

11. Retelit S.p.A. (di seguito, “Retelit”) è un operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce servizi di telecomunicazione a banda larga e ultralarga.

12. Sky Italia S.r.l. (di seguito, “Sky”) è un operatore televisivo attivo nell’offerta di servizi di *pay tv* mediante diversi mezzi di trasmissione e, in particolare, via satellite (DTH 1) e attraverso il digitale terrestre (DTT 2), nonché via cavo e *internet* e nell’offerta di servizi televisivi gratuiti. Sky è controllata da Sky Italian Holdings S.p.A. Sky ha altresì, ottenuto l’autorizzazione generale, ex articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”), per la fornitura di servizi telefonici e *internet* e di reti di comunicazione elettronica.

13. Wind Tre S.p.A. (di seguito, “WindTre”) è un operatore di comunicazioni fisse e mobili, nato dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A. del 31 dicembre 2016⁴. In Italia, WindTre è attiva nella fornitura di servizi di accesso mobile a *internet* e di servizi di telefonia mobile e fissa broadband e ultra-broadband.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

14. Il procedimento istruttorio in oggetto è stato avviato il 17 dicembre 2024 al fine di accertare i possibili profili restrittivi della concorrenza discendenti da alcune previsioni contenute nell’accordo siglato tra TIM e FiberCop, cd. *Master Service Agreement* (di seguito, MSA), a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024.

³ Cfr. decisione Commissione europea, 20 dicembre 2021, caso M.10450 – CDP/Macquarie/OpenFiber.

⁴ Cfr. decisione Commissione europea, 1° settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV.

15. Le società Digi, Fastweb, Vodafone, Iliad, ISI Line, Open Fiber, Planetel, Retelit, Sky e WindTre, nonché l'associazione AIIP sono state ammesse al procedimento istruttorio, a seguito di motivata istanza⁵, nelle date tra il 17 gennaio 2024 e il 6 febbraio 2025⁶.

16. Le Parti e i terzi intervenienti hanno effettuato l'accesso al fascicolo⁷ e sono stati auditi⁸ in numerose occasioni. Inoltre, in data 6 agosto 2025⁹ è stata trasmessa all'Associazione AIIP nonché a Open Fiber, Digi, Fastweb, Iliad, ISI Line, Planetel, Sky, Vodafone e WindTre una articolata richiesta di informazioni, le cui risposte sono pervenute tra il 15 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025¹⁰.

17. In data 18 giugno 2025, come da proroga richiesta dalle Parti¹¹, esse hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990¹² e in data 30 luglio 2025, verificata la non manifesta infondatezza degli stessi, ne è stata disposta la pubblicazione¹³.

18. Alla consultazione pubblica, terminata l'8 ottobre 2025, a seguito di proroga richiesta dai terzi¹⁴, hanno partecipato Retelit, WindTre, Colt, Iliad, Open Fiber, Sky, AIIP, Fastweb e Vodafone¹⁵. In data 10 novembre 2025 le società Fastweb e Vodafone hanno trasmesso una memoria economica¹⁶ in tema di replicabilità dei costi e delle offerte, il 17 novembre 2025 è pervenuta una ulteriore memoria congiunta da parte di Open Fiber, Fastweb e Iliad¹⁷ sulle modifiche agli impegni ritenute necessarie ai fini della loro valutazione di idoneità. In data 28 ottobre 2025 è stata trasmessa una richiesta di informazioni ad INFRATEL concernente la recente mappatura svolta da codesta società, la cui risposta è pervenuta in data 31 ottobre 2025¹⁸.

19. Infine, le Parti hanno presentato memorie in data 21 ottobre e 19 novembre 2025¹⁹ e sono state sentite in audizione in data 25 settembre, 17

⁵ Docc. 46, 48, 50, 51, 55, 60, 61, 71, 72 e 78.

⁶ Docc. 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76 e 81.

⁷ Docc. da 62 a 69, da 73 a 76, 81, 93, 98, 105, da 109 a 111, da 191 a 199, 219, 220, 227, da 230 a 234, da 242 a 250, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 282, IMP48, IMP84, da IMP97 a IMP101, IMP111, IMP129.

⁸ Doc. 1, 4, 6, 8, 27, 80, 84, 86, 96, 118, 119, 122, 125, 131, 136, 140, 154, 161, 177, 265, IMP46, IMP108, IMP138, IMP155.

⁹ Doc. da IMP15 a IMP24.

¹⁰ Doc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

¹¹ Doc. 153 e 159.

¹² Doc. 175.

¹³ Cfr. Prov. n. 31636 del 29 luglio 2025.

¹⁴ Cfr. Prov. n. 31674 del 23 settembre 2025.

¹⁵ Docc. IMP72, IMP77, IMP81, IMP82, IMP83, IMP85, IMP86 e IMP87.

¹⁶ Doc. IMP130.

¹⁷ Doc. IMP131.

¹⁸ Docc. IMP116 e IMP126.

¹⁹ Docc. IMP. 105, IMP. 106 e IMP132.

ottobre, 7 novembre e 14 novembre ²⁰; in data 25 novembre 2025, a seguito di proroga richiesta dalle Parti²¹, hanno replicato alle osservazioni presentate nella consultazione pubblica, modificando e integrando gli impegni presentati²².

III. LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI OGGETTO DELL'AVVIO

III.1 Premessa

20. Il presente procedimento ha ad oggetto alcune previsioni dell'MSA, ossia il contratto sottoscritto da FiberCop e TIM e volto a disciplinare i rapporti tra le due società a seguito del completamento dell'operazione di scorporo della rete, che ha avuto luogo a luglio 2024. Esso, secondo quanto rappresentato dalle Parti dell'accordo alla Commissione, non è accessorio all'operazione di deconcentrazione e, infatti, sulla base di tali dichiarazioni la Commissione non lo ha valutato nell'ambito della citata operazione KKR/Netco.

21. L'MSA ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (cioè dalla data del *closing* dell'operazione di cessione della rete). Prima della scadenza del contratto, TIM e FiberCop avranno l'obbligo di rinegoziare in buona fede i corrispettivi applicabili per ciascun servizio, tenendo conto di specifici parametri. Ne discende che la durata effettiva è di quindici anni, rinnovabili per altri quindici anni.

22. L'MSA disciplina i servizi che ognuna delle Parti acquisisce dall'altra. In particolare, è previsto che TIM acquisisca da FiberCop: *a)* servizi di accesso; *b)* servizi B2B (questi includono in particolare i diritti IRU concessi a TIM sui collegamenti P2P, ossia sulle fibre che collegano la clientela aziendale, oltreché i servizi di co-locazione, servizi di interconnessione per fonia *legacy* e servizi di banda per accessi *legacy*); *c)* servizi di rete (*engineering, delivery e assurance*); *d)* servizi immobiliari; *e)* servizi di energia. Per i servizi di accesso alla rete *sub a)* l'MSA prevede che TIM sia tenuta all'acquisto in esclusiva da FiberCop per l'intera durata del contratto, ossia per quindici anni, rinnovabili per altri quindici, mentre per gli altri, l'esclusiva dura solo i primi *[omissis]* anni.

²⁰ Docc. IMP46, IMP108, IMP138 e IMP155.

²¹ Cfr. Prov. n. 31711 del 28 ottobre 2025.

²² Doc. IMP134.

23. Per altro verso, è previsto che FiberCop acquisti da TIM i seguenti servizi: a) servizi di Data Center; b) servizi mobili corporate; c) servizi di rete aziendale; d) IT BSS – Servizi di Comunicazione e Collaborazione per i dipendenti di FiberCop; e) servizi di trasporto per fornire Bitstream ai clienti di FiberCop, unico interlocutore con i terzi che richiedono servizi di accesso. Inoltre, FiberCop subentrerà nei contratti di locazione di alcuni immobili che, dopo l'operazione, rimarranno all'interno del perimetro di TIM. Per questi servizi sono previsti soltanto *[omissis]* per i servizi di Data Center e *[omissis]* per i servizi di telefonia mobile erogati ai dipendenti di FiberCop (che FiberCop ritiene compatibile con la durata dei contratti di telefonia mobile per le aziende).

III.2 Le criticità concorrenziali oggetto dell'avvio

24. In sede di avvio, l'Autorità ha ritenuto che alcune previsioni dell'MSA sollevassero preoccupazioni di natura concorrenziale; previsioni che sono riconducibili a tre macro temi, e segnatamente: (i) il vincolo di esclusiva che lega TIM a FiberCop per i servizi di accesso alla rete; (ii) il sistema di scontistica sui prezzi di accesso concessi da FiberCop a TIM e poi estesi a tutti gli operatori *retail* concorrenti di TIM; (iii) la concessione a TIM di diritti IRU²³ sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali.

25. In sintesi, il primo profilo evidenziato in avvio atteneva al vincolo di esclusiva che lega TIM a FiberCop nell'utilizzo della rete di quest'ultima sull'intero territorio nazionale e per l'intera durata del contratto²⁴. L'esclusiva è accompagnata da un meccanismo che può definirsi di intermediazione e di reotroattività, che opera nelle aree in cui non è presente la rete in fibra di FiberCop. In base a tale meccanismo, laddove TIM voglia migrare dalla rete (anche parzialmente) in rame alla rete interamente in fibra (FTTH) e FiberCop non offra direttamente quest'ultimo servizio, essa non può rivolgersi direttamente ad altro operatore ma deve rivolgersi comunque a FiberCop, la quale ha 30 giorni lavorativi per presentare un piano di fattibilità o 3 mesi per sottoscrivere un accordo con un altro operatore in modo da garantire a TIM l'accesso alla rete, nonché ulteriori 9 mesi per rendere la fornitura operativa. Se FiberCop non rispetta tali condizioni TIM potrà rivolgersi direttamente ad

²³ Gli *Indefeasible Right of Use* (IRU) sono una modalità tipica di diritto d'uso in voga nel settore delle telecomunicazioni. Consistono nel diritto di usare una porzione di rete di telecomunicazione, ad esempio dei rilegamenti di fibra ottica, per un periodo di tempo che solitamente varia tra i 20 e i 30 anni. Sono assimilabili a un contratto di affitto di lungo termine e consentono a un operatore di comportarsi *come se* disponesse di una rete proprietaria.

²⁴ Cfr. art. 6.1.1 e seguenti e 21.1.1 dell'MSA.

un altro operatore. È inoltre previsto che, laddove FiberCop realizzi *medio tempore* la propria rete in fibra, TIM dovrà migrare su di essa tutti i clienti già attivi e/o futuri che aveva intanto attivato sulla rete dell'operatore concorrente. La durata trentennale del vincolo di esclusiva, insieme con il meccanismo di intermediazione e di retroattività, ad avviso dell'Autorità, apparivano idonee a sollevare preoccupazioni in termini di effetti di *foreclosure* a monte, privando il concorrente di FiberCop della potenziale domanda di TIM, nonché in termini di disincentivo all'investimento da parte di FiberCop nella rete in fibra e di disincentivo al passaggio della clientela di TIM dal rame alla fibra.

26. Il secondo profilo in rilievo riguardava il meccanismo degli sconti sui prezzi di accesso concessi da FiberCop a TIM e poi, in base alle dichiarazioni di FiberCop, estesi a tutti gli operatori *retail* concorrenti di TIM, che, come ogni decisione di prezzo di FiberCop, sarà oggetto di notifica al Regolatore. Al riguardo, l'MSA prevede una tabella di sconti, il cui valore aumenta all'aumentare dei volumi richiesti e che, sebbene sia esteso a tutti gli operatori interessati, *prima facie*, appariva idoneo ad avvantaggiare TIM nella misura in cui le soglie di volume per godere degli sconti più elevati apparivano raggiungibili solo da quest'ultima.

27. Infine, il terzo profilo di preoccupazione riguardava la concessione a TIM di diritti IRU sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali, che appariva idonea a determinare un vantaggio competitivo per TIM nell'offerta dei servizi alla clientela *business* laddove l'accesso a tali infrastrutture fosse stato precluso agli altri operatori *retail* concorrenti che intendano servire, in futuro, quegli stessi clienti.

IV. I MERCATI RILEVANTI

IV.1 Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

28. FiberCop opera nel mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, sia attivi sia passivi. Tale mercato è individuato dalla domanda e dall'offerta di tali servizi, forniti mediante l'utilizzo di portanti fisiche in rame, in fibra ottica e *wireless* (FWA). In particolare, su tale mercato sono commercializzati degli *input* necessari per predisporre un'offerta di servizi di telecomunicazioni fisse rivolta alla clientela finale, nella misura in cui non è possibile servire la clientela finale senza disporre di un accesso alla rete locale.

29. Più nello specifico, gli operatori di telecomunicazioni necessitano di *input* di rete sia nel caso intendano servire soltanto la clientela residenziale sia nel caso in cui indirizzino la propria offerta ai clienti aziendali e alla Pubblica Amministrazione. La Raccomandazione della Commissione²⁵ sui mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* distingue i servizi di accesso in due mercati: (i) mercato 1 dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa; (ii) mercato 2 dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso.

30. Nel mercato 1, in sintesi, rientrano i servizi di accesso a capacità condivisa, adoperati soprattutto per servire la clientela residenziale.

31. Nel mercato 2, invece, sono offerti i rilegamenti, con portanti in rame o in fibra, sia passivi sia attivi, con capacità dedicata, utilizzati per rilegare le sedi utenti dei clienti aziendali. In questo mercato, rispetto al mercato 1, vi è una maggiore dinamica competitiva. Negli anni, infatti, alcuni operatori hanno realizzato delle reti di collegamenti dedicati di proprietà alternative a quella *incumbent*.

32. Sotto il profilo geografico, in base alla prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea²⁶, il mercato ha dimensione nazionale, considerato che le offerte di FiberCop e degli altri operatori sono, in larga misura, omogenee, sebbene si basino su diverse tecnologie di accesso.

33. Ciò detto, nel presente provvedimento si terrà conto di alcune differenze riscontrate nelle dinamiche concorrenziali in alcuni ambiti territoriali sub-nazionali, ai fini della modulazione degli impegni presentati dalle Parti, fermo restando che in questa sede non è necessario definire puntualmente i corretti confini del mercato geografico rilevante.

34. Attualmente, l'offerta di servizi di accesso all'ingrosso è espressa principalmente da tre operatori (FiberCop, Open Fiber e Fastweb). Considerando il mercato nella sua intera estensione merceologica e geografica, quindi comprensivo di servizi passivi e attivi e tenuto conto di tutte le tecnologie di rete (rame, fibra-rame, fibra, FWA), FiberCop detiene una posizione di *leadership* con una quota pari al 75% nel 2023, al 71% nel 2024 e al 70% al primo trimestre 2025, mentre Open Fiber e Fastweb hanno una quota significativamente inferiore²⁷.

²⁵ Cfr. Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione del 18 dicembre 2020 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

²⁶ Cfr. da ultimo, provv. n. 31416, del 19 dicembre 2024, caso C12659 - *Swisscom Italia/Vodafone Italia*.

²⁷ Elaborazioni dell'Autorità su dati pubblici di AGCom e sui bilanci pubblicati da FiberCop.

IV.2. I mercati dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio di rete fissa

35. A differenza di FiberCop, TIM è attiva, dal lato dell'offerta, nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio e, quindi, anche tale ambito rileva ai fini del presente procedimento. Al riguardo, come anticipato in sede di avvio, benché la valutazione concorrenziale dell'accordo e degli impegni qui in esame appaia poter essere condotta anche rispetto al più ampio contesto di mercato relativo all'offerta complessiva di servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio, si ricorda che nei suoi precedenti²⁸ l'Autorità ha definito tre distinti mercati a seconda delle caratteristiche specifiche della domanda: (i) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela residenziale; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela affari; (iii) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la Pubblica Amministrazione. In tutti i mercati individuabili in funzione del tipo di clientela, TIM è l'operatore principale.

36. TIM attualmente detiene sulle linee attive complessive, a livello nazionale, la quota più elevata, pari al 37,5%:

Tabella 1. Quote di mercato in linee attive dei servizi al dettaglio

Linee per operatore	2024 (%)
<i>TIM</i>	37,5
Vodafone	15,4
WindTre	14,4
Fastweb	13
Sky Italia	3,7
Eolo	3,4
Tiscali	3
Altri	9,7

Fonte: Osservatorio sulle comunicazioni di AGCom, 1/2025.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI

37. In data 19 giugno 2025, FiberCop e TIM hanno presentato un set di impegni al fine di far venir meno le preoccupazioni sollevate dall'Autorità.

²⁸ Cfr. da ultimo C12659 Swisscom Italia/Vodafone Italia, provvedimento n. 31320 del 10 settembre 2024.

38. Il **primo impegno** riguarda il regime di esclusiva previsto nell'MSA ed è volto a modificarne la durata e la portata. A tal fine, le Parti individuano sul territorio italiano 3 *Cluster*, ossia aree che, a loro avviso, presentano condizioni competitive omogenee, prevedendo per ciascun *cluster* un regime differente di esclusiva.

39. Più nello specifico, il *Cluster 1* è costituito dalle cd. “Aree Sussidiate”, ossia dalle aree nelle quali la rete in fibra è stata costruita usufruendo di contributi pubblici erogati mediante procedure di gara²⁹. In questo *cluster* non sono previste modifiche rispetto alle previsioni dell'MSA.

40. Il *Cluster 2* è costituito da 175 Comuni, ricadenti nelle cd. Aree Nere, nei quali, ad avviso delle Parti, FiberCop sarebbe soggetta alla pressione concorrenziale di altri operatori³⁰. In ragione del contesto competitivo esistente, le Parti propongono che in tali Comuni l'esclusiva si articoli come segue: 1. un iniziale periodo di esclusiva di tre anni, funzionale a consentire a FiberCop il completamento della rete, durante il quale essa potrà rifornire TIM sia direttamente (se dispone della rete) sia indirettamente (mediante il meccanismo di intermediazione); 2. un ulteriore periodo di esclusiva di dieci anni, in cui TIM sarà legata in esclusiva solo rispetto alle unità immobiliari rispetto alle quali FiberCop ha realizzato la rete in fibra nei primi tre anni; 3. un ultimo periodo di ulteriori sei anni in cui, per le sole unità immobiliari in cui FiberCop ha realizzato la rete in fibra, TIM sarà tenuta a mantenere su questa rete un numero medio di clienti attivi non inferiore a quello raggiunto al termine del precedente periodo di dodici anni³¹.

41. Il *Cluster 3*, infine, corrisponde alle aree che non rientrano nei *Cluster* nn. 1 e 2, nelle quali la costruzione di una o più reti per l'offerta del servizio FTTH non è stata ancora realizzata, se non in parte residuale³². Anche per questo *cluster* le Parti propongono un meccanismo di esclusiva articolato come nel *Cluster 2* che precede, salvo che il periodo iniziale di esclusiva è pari a quattro anni (e non a tre); ciò in quanto, trattandosi di aree in cui non vi è rete per l'offerta del servizio FTTH, se non in misura minima, le Parti sostengono che sia necessario un periodo maggiore per il *roll-out* della rete.

²⁹ Tale *cluster*, secondo le stime delle Parti, corrisponde a meno del 23% delle unità immobiliari nazionali, di cui circa il [70-75%] a regime riconducibili ad Open Fiber ed il [25-30%] circa a FiberCop.

³⁰ Tali Comuni sono identificati dalle Parti in base ai seguenti requisiti: (a) sono presenti almeno due operatori *wholesale* FTTH, (b) il livello di *take-up* degli accessi in FTTH è superiore al 50%, e (c) l'esclusiva di TIM a favore di FiberCop vincola una quota di mercato complessiva *broadband* (“BB”) + *ultrabroadband* (“UBB”) non superiore al 30% risultando pari a circa il [25-30%] nel 2024. Tale *cluster* corrisponde a circa un terzo delle UI nazionali.

³¹ Qualora il numero medio di clienti attivi di TIM su rete FiberCop in un determinato anno sia inferiore a quello riscontrato al termine del periodo di 10 anni, TIM non dovrà corrispondere a FiberCop alcuna compensazione economica (penale), ma non potrà attivare linee con un altro operatore *wholesale*.

³² Le Parti stimano che tale *cluster* corrisponda a circa il 44% delle UI nazionali.

42. In aggiunta, le Parti si impegnano affinché, nei casi in cui FiberCop fornisca a TIM i servizi utilizzando la rete altrui, la *fee* per la gestione del servizio sia quantificata in modo da coprire i meri costi amministrativi e, in ogni caso, non ecceda la misura del [0-5%] sul prezzo *wholesale* praticato dall'operatore terzo. Ciò al fine di eliminare qualsivoglia rischio di doppia marginalizzazione.

43. Il **secondo impegno** riguarda il sistema di scontistica. Accanto a quanto già previsto nell'MSA, FiberCop si è impegnata ad offrire uno sconto ulteriore che riguarda esclusivamente una componente (attiva) del servizio di accesso alla rete passiva, ossia gli apparati cd. OLT o ONT³³, mentre il prezzo di accesso della rimanente parte del servizio passivo - che rappresenta oltre l'80% del prezzo finale - è quello definito dall'AGCom e applicato in modo non discriminatorio a tutti gli operatori. Più in particolare, FiberCop propone di applicare i seguenti prezzi degli apparati:

Numero medio clienti attivi/Totale UI vendibili	Civici Neri	Civici Grigi
Da 0% a 4%	2,68€	1,93€
Da 4% a 8%	2,43€	1,93€
Da 8% a 12%	2,18€	1,93€
>12%	1,93€	1,93€

44. L'impegno prevede inoltre: *i)* un ulteriore sconto di 0,30€/mese che si applica qualora l'operatore intenda estendere l'ambito geografico affidato a FiberCop per le nuove attivazioni anche nei civici nei quali è presente un altro operatore *wholesale*³⁴; *ii)* uno sconto addizionale di 0,34€/mese, che si somma al precedente di 0,30€/mese, e che si applica qualora l'operatore decida di attivare i nuovi clienti esclusivamente su rete FiberCop, per l'intero territorio nazionale, e di migrare su tale rete tutta la *customer base* attiva³⁵.

45. Ad avviso delle Parti, tale scontistica dovrebbe consentire agli operatori *retail* di avere maggiore opportunità di scelta tra servizio passivo e attivo, riducendo, in tal modo, il rischio che sia sempre più conveniente l'accesso al servizio attivo.

³³ Sebbene l'offerta del servizio passivo riguardi la parte "spenta" delle infrastrutture (quindi il rame o la fibra e i relativi cavidotti), le imprese titolari di tali infrastrutture mettono solitamente a disposizione degli OLO anche alcuni apparati necessari ad "accendere la rete" (c.d. OLT o ONT), pur continuando il servizio prevalente ad avere natura passiva.

³⁴ Tale sconto, che, come lo sconto descritto al par. 43, si applica al prezzo della sola componente attiva, verrà applicato esclusivamente a tutte le nuove attivazioni successive alla suddetta estensione, e non verrà dunque applicato alle linee ricomprese nell'ambito geografico originario.

³⁵ Tale sconto aggiuntivo si applicherà alle nuove linee attivate su rete FiberCop successivamente all'assunzione dell'impegno di esclusiva da parte dell'operatore ed è volto a premiare l'esclusiva, che riduce il rischio afferente agli investimenti in rete e alla correlata domanda di servizi: il minor rischio si traduce in minor costo di produzione/offerta che viene traslato sull'operatore.

46. Il **terzo impegno** riguarda gli IRU ed è volto a garantire la piena contendibilità dei clienti finali aziendali, serviti tramite i rilegamenti in fibra ottica oggetto di IRU riservati a TIM. Al riguardo, TIM si impegna a rimetterne FiberCop nella piena titolarità e disponibilità se, al venire meno del rapporto contrattuale tra TIM e il relativo cliente *business*, 1) un operatore terzo richieda a FiberCop in IRU una o più fibre per tale cliente e 2) FiberCop non disponga di altra capacità di rete per soddisfare tale richiesta. In tal caso, FiberCop riconoscerà a TIM un corrispettivo correlato al valore di mercato degli anni di durata residua dell'IRU, autonomamente definito tra le Parti. Nel caso di eventuale riassegnazione a TIM del medesimo IRU, i termini economici della riassegnazione saranno concordati in buona fede tra le Parti³⁶.

47. Da ultimo, le Parti si impegnano a dare esecuzione alle misure sopra indicate entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni.

VI. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL CORSO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA E LE ALTRE EVIDENZE ACQUISITE

48. A seguito della pubblicazione degli impegni sono pervenute articolate osservazioni presentate dagli operatori terzi, integrate anche successivamente alla scadenza del termine³⁷; ad esse si aggiungono ulteriori elementi che sono stati acquisiti dagli Uffici nel corso del procedimento, sia attraverso audizioni sia attraverso puntuali richieste di informazioni trasmesse ai principali operatori terzi³⁸. Nel prosieguo, si darà sinteticamente conto dell'insieme di tali elementi, distinti per ognuno dei profili di preoccupazione evidenziati in avvio.

49. Per quel che concerne, in primo luogo, il **profilo relativo al vincolo di esclusiva**, è emerso quanto segue.

50. Innanzitutto, gli operatori terzi hanno sottolineato l'inadeguatezza dei criteri utilizzati dalle Parti per l'individuazione dei *cluster*, ritenuti non

³⁶ Al riguardo, TIM precisa che una volta restituito l'IRU: (i) essa cesserà di avere qualsivoglia obbligo nei confronti di FiberCop, con specifico riferimento ad esso; (ii) non sarà messa a conoscenza dell'identità del terzo acquirente dell'IRU e non avrà alcun rapporto con lo stesso, sì che ogni relazione contrattuale sarà solo tra FiberCop ed il terzo; (iii) nel caso in cui si interrompa il rapporto contrattuale tra il terzo ed il cliente *business*, ed il terzo rimetta a disposizione di FiberCop la risorsa precedentemente acquisita in IRU, quest'ultima potrà attribuirla ad altri soggetti a quel momento interessati ed eventualmente anche a TIM.

³⁷ Docc. IMP72, IMP77, IMP81, IMP82, IMP83, IMP85, IMP86, IMP87, IMP130 e IMP131.

³⁸ Cfr. doc. 1, 4, 6, 8, 27, 80, 84, 86, 96, 118, 119, 122, 125, 131, 136, 140, 154, 161, 177, 265, IMP36, IMP37, IMP42, IMP46, da IMP66 a IMP70, IMP108, IMP138, IMP155.

coerenti né con quelli utilizzati, di norma, dall'AGCM né con quelli su cui si basa l'AGCom³⁹. Tali criteri porterebbero ad aggregare nel medesimo *cluster* ambiti caratterizzati da dinamiche concorrenziali molto eterogenee, non solo tra diversi Comuni che sono inseriti nello stesso *cluster*⁴⁰ ma anche all'interno del medesimo Comune⁴¹. Inoltre, e con specifico riguardo al *Cluster 2*, ad avviso degli operatori terzi, accanto ad aree caratterizzate da un maggior grado di concorrenza, vi sarebbero aree in cui FiberCop detiene ancora un significativo potere di mercato sulla base delle analisi svolte dal Regolatore⁴².

51. In merito, poi, alla durata del vincolo di esclusiva, se, da un lato, è emersa una generale critica perché ritenuta eccessiva e non giustificata, dall'altro lato, l'esame dei contratti attualmente vigenti nel settore dà conto della presenza di vincoli di esclusiva aventi durata complessiva anche fino a 28 anni⁴³.

52. Parimenti, anche in merito agli investimenti come giustificazione alla durata dell'esclusiva, sono emerse contraddizioni, sia in relazione alla presenza o meno di spazio per investire, soprattutto in relazione al *Cluster 2*, sia in termini di incentivo stesso ad investire⁴⁴, che per alcuni sarebbe del tutto assente, posto che FiberCop avrebbe la rete in rame *legacy* sulla quale, comunque, resterebbero gli utenti di TIM. In generale, tuttavia, tutti gli operatori hanno riconosciuto la necessità dell'esclusiva “*quale garanzia di ricavi che riduca l'aleatorietà del ritorno dell'investimento*”⁴⁵.

53. Infine, gli operatori terzi hanno contestato il meccanismo di intermediazione e di retroattività, presente nell'MSA in base al quale laddove l'operatore attivi, su base semestrale, più del 5% del totale delle nuove linee

³⁹ Da un lato, infatti, la prassi dell'Autorità è quella di ricomprendere nello stesso mercato, sotto il profilo merceologico, tutti i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa senza distinguere in base alla tecnologia, e di considerare il mercato geograficamente esteso all'intero territorio nazionale. L'AGCom, dal canto suo, articola la propria regolazione nel mercato all'ingrosso a livello geografico sulla base di parametri e/o soglie diverse da quelle utilizzate da FiberCop (cfr. Delibera AGCom n. 205/25/CONS).

⁴⁰ Con riguardo alle differenze tra Comuni, essi sottolineano che il criterio del *take up* dell'FTTH non sarebbe adeguato a cogliere strutture di mercato omogenee, nella misura in cui identifica una tendenza di mercato ma non cattura il posizionamento dei singoli operatori.

⁴¹ Per quanto riguarda la disomogeneità interna ai singoli Comuni, i terzi evidenziano, specialmente con riferimento al *Cluster 2*, come la presenza di due reti FTTH e una copertura complessiva molto elevata sul territorio comunale non sarebbero idonee a fornire alcuna indicazione circa la presenza di una concorrenza effettiva, dal momento che possono esservi aree all'interno di un ambito comunale in cui è presente soltanto una rete FTTH.

⁴² Cfr. le più recenti Analisi di mercato di AGCom di cui alle Delibere n.114/24/CONS e n. 205/25/CONS.

⁴³ Cfr. docc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

⁴⁴ In sintesi, gli operatori terzi sostengono che: i) nel *Cluster 1* gli investimenti sarebbero legati unicamente a eventuali sussidi statali; e ii) nel *Cluster 3* FiberCop non avrebbe incentivi ad investire potendo fare affidamento sulla *legacy* legata alla rete in rame. Quanto al *Cluster 2*, sono emerse posizioni divergenti in quanto per alcuni operatori non vi sarebbe molto spazio per nuovi investimenti mentre per altri esisterebbero ancora spazi significativi per ulteriori investimenti nell'espansione della copertura con rete in fibra.

⁴⁵ Cfr. docc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

su rete diversa da quella di FiberCop, a decorrere da quel semestre è previsto che perda lo sconto acquisito su tutte le linee attivate su FiberCop. Tale meccanismo ad avviso di tali soggetti sarebbe idoneo a creare un *lock-in* degli operatori *retail* rispetto alla rete di FiberCop, disincentivando una loro possibile migrazione verso la rete dei concorrenti di FiberCop.

54. Sul tema degli **sconti**, che FiberCop ha precisato si applicano a tutti gli operatori indistintamente, e che, dall'analisi svolta appaiono presenti in tutti i contratti del settore, gli operatori terzi hanno innanzitutto evidenziato che il sistema previsto dall'MSA comporterebbe distorsioni concorrenziali perché, da un lato, gli impegni a volume sarebbero idonei a favorire, di fatto, la sola TIM e, dall'altro lato, la scontistica, nel suo insieme, potrebbe rafforzare, di fatto, l'esclusiva, per TIM come per gli altri operatori, con conseguente effetto di *foreclosure* nei confronti dei concorrenti, a monte, di FiberCop.

55. Quanto, poi, allo specifico impegno di sconto proposto da FiberCop al fine di mantenere un incentivo all'offerta di servizio passivo, gli operatori terzi lamentano che esso, lungi dall'attenuare gli effetti restrittivi della scontistica prevista dal MSA, affiancherebbe a ciò un ulteriore meccanismo di sconto, anch'esso peraltro raggiungibile solo da TIM, e sarebbe idoneo ad azzerare o rendere addirittura negativa la differenza di prezzo nell'offerta di servizio attivo e di servizio passivo, finendo per precludere, in tal modo, ogni incentivo al modello di *business* per la vendita di servizi di accesso all'ingrosso in concorrenza con FiberCop basato sull'acquisto di servizi passivi. Inoltre, analogamente a quanto avviene per il meccanismo di scontistica previsto nell'MSA, anche quello proposto con impegni avrebbe un effetto "retroattivo", distorsivo delle dinamiche concorrenziali di mercato.

56. Infine, in tema di **IRU**, gli operatori terzi sostengono che nonostante l'impegno permarrebbero effetti distorsivi della concorrenza per le seguenti ragioni. In primo luogo, la valorizzazione dei diritti IRU, nell'ambito dell'operazione di cessione della rete fissa di TIM, sarebbe stata inferiore al costo di mercato dei medesimi diritti concessi da FiberCop a TIM su fibre dedicate (cc.dd. "*point to point*"), determinando un indebito vantaggio competitivo a favore di TIM; inoltre, l'impegno proposto riguarderebbe specificamente una casistica difficilmente attuabile, rendendolo, pertanto, scarsamente utile a risolvere le preoccupazioni concorrenziali manifestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio; infine, esso produrrebbe effetti distorsivi della concorrenza nella misura in cui sarebbe idoneo a determinare un vantaggio competitivo a favore di TIM in caso di restituzione dell'IRU giacché essa si vedrebbe riconosciuta da FiberCop un corrispettivo "*correlato*

al valore di mercato” più elevato rispetto al valore di cessione originario pagato da TIM.

VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

57. Alla luce delle osservazioni pervenute nell’ambito del *market test*, con comunicazione del 25 novembre 2025, FiberCop e TIM hanno presentato alcune modifiche agli impegni.

58. Al riguardo, in merito al **primo impegno**, le Parti hanno modificato la definizione dei *cluster* talché: i) il *Cluster 1* viene ad essere costituito dai civici - e non più dai Comuni - oggetto di finanziamenti pubblici nel contesto dei bandi Aree Bianche 2016, nonché Italia 1 Giga; ii) il *Cluster 2* è costituito dai civici - e non più dai Comuni - situati nei 330 Comuni che compongono i mercati 1A e 1B.1 dell’analisi di mercato dell’AGCom, allo stato pendente, di cui alla Delibera n. 205/25/CONS, con l’esclusione dei civici inclusi nel *Cluster 1*; iii) il *Cluster 3* è costituito da tutti i civici non inclusi nei *cluster* precedenti.

59. In questo contesto, i) nel *Cluster 1* le Parti si impegnano a ridurre la durata dell’esclusiva a 10 anni a cui si aggiungono ulteriori 5 anni, limitatamente ai soli civici coperti direttamente con nuovi investimenti da parte di FiberCop; ii) nei *Cluster 2* e 3 la durata resta la stessa proposta nella prima versione degli impegni; tuttavia, nel *Cluster 3*, le Parti si impegnano a completare la copertura della rete per l’offerta dei servizi FTTH per un totale di [13.000.000-13.5000.000] civici nei primi quattro anni, secondo una cadenza annuale predefinita; inoltre, la versione modificata degli impegni prevede che, laddove FiberCop non raggiunga la copertura FTTH prevista entro i 6 mesi successivi alla scadenza di ciascun anno, TIM sarà libera di approvvigionarsi di servizi di accesso FTTH da operatori diversi da FiberCop, senza intermediazione da parte di quest’ultima, per un numero di civici contenuti nel *Cluster 3* equivalente alla differenza tra il *target* dell’anno in questione e i civici effettivamente coperti, nel rispetto delle scadenze previste.

60. Inoltre, in aggiunta a quanto già previsto, le Parti si impegnano a riformulare le disposizioni rilevanti dell’MSA concernenti l’intermediazione, prevedendo una riduzione dei termini entro cui FiberCop, nei limiti di sua

competenza, è tenuta a garantire l'approvvigionamento dei servizi di accesso in fibra nei confronti di TIM⁴⁶.

61. Infine, FiberCop si impegna a garantire un meccanismo di informazione annuale con riferimento ai civici che FiberCop andrà a coprire con investimenti autonomi all'interno del *Cluster 1* nonché, più in generale, l'aggiornamento del proprio *database* di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte degli operatori terzi entro 30 giorni dal ricevimento dell'aggiornamento da parte di questi ultimi.

62. In tal modo, secondo le Parti, l'impegno sarebbe idoneo a neutralizzare le preoccupazioni concorrenziali in quanto riduce sensibilmente la durata e la portata dell'esclusiva nonché la durata del periodo di intermediazione, in modo che siano parametrati a quanto necessario a preservare l'incentivo al *roll-out* della rete.

63. In merito al **secondo impegno**, FiberCop si impegna a modificare sia il meccanismo dello sconto addizionale di 0,34 euro, sia il parallelo meccanismo dello sconto addizionale di 0,75 euro previsto nell'MSA in modo che, laddove l'operatore non raggiunga più la soglia di esclusiva delle nuove attivazioni sulla rete di FiberCop, lo sconto continui ad applicarsi rispetto ai clienti dell'operatore ancora attivi sulla rete FiberCop per ulteriori 18 mesi, decorrenti dalla perdita dei requisiti per l'applicazione dello sconto, purché l'operatore abbia tenuto ferma l'esclusiva a favore di FiberCop per un periodo pari ad almeno 3 anni.

64. Ad avviso delle Parti, l'impegno, così come modificato, permette la replicabilità del servizio di accesso passivo e non ne disincentiva il ricorso, salvaguardando in tal senso anche la remunerazione degli investimenti degli operatori che hanno già modellizzato la rete su tali servizi.

65. Nessuna modifica è stata presentata, invece, in merito al terzo impegno sull'IRU.

VIII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

66. Gli impegni presentati da FiberCop e TIM, nella loro versione definitiva comprensiva delle modifiche accessorie apportate a seguito del *market test*,

⁴⁶ Più in particolare è previsto che per tutti i civici attualmente aperti alla vendibilità da parte di Open Fiber, l'attivazione avverrà secondo i migliori SLA di servizio adottati nella prassi commerciale delle due imprese; nel caso in cui, invece, FiberCop debba contrattualizzare l'approvvigionamento con un altro operatore terzo o sopravvengano altri cambiamenti che alterino in maniera sostanziale la disponibilità del servizio, è previsto un termine di 3 mesi entro cui FiberCop è tenuta a contrattualizzare l'approvvigionamento e un tempo tecnico di non più di 6 mesi in cui è tenuta ad effettuare tutte le attività esecutive necessarie per l'attivazione.

appaiono idonei a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate in avvio e nel corso dell'istruttoria, anche alla luce dell'insieme degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito del procedimento e sul presupposto che nessuna previsione dell'MSA possa essere interpretata in maniera da pregiudicare il rispetto sostanziale degli impegni medesimi.

67. In particolare, l'insieme degli impegni che, come illustrato, sono differenziati su base geografica, appaiono idonei ad incentivare la concorrenza statica e dinamica, sia nelle aree in cui già si riscontra la presenza significativa di reti per l'offerta di servizi FTTH alternativi a quelli dell'*incumbent*, sia nelle aree dove la concorrenza infrastrutturale è meno dinamica e risulta particolarmente necessario incentivare nuovi investimenti e non limitare la mobilità della domanda tra i diversi operatori che effettuano una concorrenza effettiva o potenziale.

68. In tal senso, il complesso delle informazioni acquisite dà altresì conto, nel settore in esame, di una contrattualistica di acquisto dei servizi di accesso alla rete all'ingrosso tipicamente caratterizzata dalla presenza di vincoli di esclusiva, di obblighi di acquisto minimi, di sconti a volume e di IRU. Ciò, come riconosciuto dai diversi operatori auditati⁴⁷, è proprio funzionale, in un settore che richiede importanti investimenti da parte degli operatori *wholesale*, a garantire una sufficiente redditività di tali investimenti.

69. Nello specifico, per quel che concerne in primo luogo le preoccupazioni legate al vincolo di esclusiva e ai connessi meccanismi di intermediazione e di retroattività, risulta preliminarmente apprezzabile la proposta delle Parti di modificare la definizione dei *cluster*, allineando il *Cluster 2* alle risultanze della recente analisi di mercato di AGCom⁴⁸ e definendone, più in generale, il perimetro sulla base delle unità immobiliari e non più dei Comuni. In questo modo, infatti, si ritiene che i *cluster* siano idonei a individuare aree in cui vi siano condizioni concorrenziali tra loro maggiormente omogenee.

70. Su queste basi, l'impegno n. 1, come modificato dalle Parti, appare sostanzialmente rimuovere le preoccupazioni di *foreclosure* sollevate in avvio, nella misura in cui riduce significativamente la durata e la portata di tali previsioni e le differenzia sulla base delle diverse condizioni concorrenziali presenti sul territorio nazionale (*cluster*). In tal modo, peraltro, le nuove previsioni dell'MSA appaiono allineate alla prassi di settore, trovando giustificazione nelle dinamiche concorrenziali nonché nella necessità di una

⁴⁷ Cfr. docc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

⁴⁸ Cfr. *Analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice*, di cui alla Delibera AGCom 205/25/CONS.

garanzia di copertura degli ingenti investimenti realizzati o da realizzarsi dagli operatori *wholesale*.

71. Più specificamente, quanto al *Cluster 1*, comprensivo delle unità immobiliari servite da reti FTTH realizzate mediante fondi pubblici, la clausola, anche considerata la riduzione della durata complessiva dell'esclusiva a 10 anni (salvo che FiberCop non costruisca una propria rete FTTH), non è idonea a produrre alcun effetto concreto sulle dinamiche concorrenziali, considerato che essa trova applicazione nelle aree a fallimento di mercato, in cui FiberCop ha realizzato la propria rete FTTH con fondi pubblici, e dove appare altamente improbabile l'ingresso di un secondo operatore, come emerge anche dalle informazioni acquisite in istruttoria⁴⁹. Inoltre, rispetto alle rimanenti unità immobiliari, la previsione di una tempistica molto più celere in caso di intermediazione e la condivisione con TIM del *database* aggiornato dei civici aperti alla commercializzazione della rete per l'offerta di servizi FTTH da parte di operatori terzi risultano idonee a consentire a TIM di rivolgersi a tali operatori, pur attraverso il meccanismo di intermediazione, e ad evitare comportamenti ostruzionistici da parte di FiberCop che, ritardando il passaggio dalla propria rete in rame alla rete per l'offerta di servizi FTTH del concorrente, avrebbe potuto disincentivarne la richiesta da parte di TIM.

72. Per quel che concerne il *Cluster 2*, considerata la significativa presenza di infrastrutture alternative, in primo luogo quella di Open Fiber, l'impegno, riducendo significativamente la durata dell'intermediazione e allineando la durata dell'esclusiva alla prassi di mercato, appare idoneo a risolvere le preoccupazioni sollevate in avvio rispetto ad un possibile effetto di *foreclosure* del concorrente che, peraltro, può fare affidamento su una propria quota di domanda resa non contendibile da contratti di esclusiva con i principali *retailer* concorrenti di TIM.

73. Infine, in merito al *Cluster 3*, la circostanza che l'impegno limiti l'esclusiva alle sole unità immobiliari in cui FiberCop ha realizzato o si è già impegnata ad effettuare investimenti, insieme con il meccanismo annuale di perdita dell'esclusiva laddove la rete non sia stata realizzata nei tempi dichiarati, da un lato, appare idonea ad incentivare gli investimenti in aree in cui le infrastrutture per l'offerta dei servizi FTTH sono quasi del tutto assenti e, dall'altro lato, non appare idonea a pregiudicare eventuali investimenti da parte di altri operatori, che sarebbero liberi di operare nelle restanti aree.

⁴⁹ Cfr. Doc. IMP67.

74. Per quel che concerne il secondo profilo di preoccupazione, ossia gli sconti, gli approfondimenti svolti innanzitutto evidenziano l'assenza di criticità del sistema di sconti a volume sulla fibra previsti nell'MSA. Rileva, in tal senso, in primo luogo, considerare che, in termini generali, secondo quanto affermato dalle Parti, tale sistema di sconti si applica, senza distinzione, a tutti gli operatori del mercato. Inoltre, più nel dettaglio, si osserva che per accedere allo sconto non è prevista alcuna soglia minima di linee da attivare di ingresso; infatti, tutti gli operatori che acquistano almeno una linea da FiberCop accedono al primo scaglione di sconto; inoltre, il meccanismo previsto è di tipo progressivo, ossia l'operatore matura lo sconto per ogni scaglione, per poi sommare gli sconti complessivi, e la scala di sconti dipende dai soli volumi relativi ai servizi in fibra, rispetto ai quali TIM non è, allo stato, il primo operatore in termini di volumi.

75. Quanto alla previsione dello "sconto di esclusiva" previsto nell'MSA e negli impegni, si osserva preliminarmente che lo stesso potrà essere applicato dall'impresa solo a seguito della valutazione del Regolatore in ordine alla sua effettiva congruità. Ciò detto, si ritiene che tale clausola non precluda la capacità dei principali operatori concorrenti di FiberCop di proporre offerte economicamente sostenibili alla luce dell'attuale estensione delle loro reti FTTH, delle relazioni di lungo periodo che caratterizzano i loro contratti con gli operatori *retail*, nonché degli attuali vincoli regolatori relativi ai prezzi all'ingrosso, considerato che esso trova applicazione solo con riferimento alle aree in cui è stata sviluppata una rete FTTH con investimenti privati e che, dunque, allo stato, riguarda di fatto le unità immobiliari ricomprese nel *Cluster 2* e solo in misura marginale quelle ricomprese nel *Cluster 3*. In tale contesto, e ferme restando le valutazioni di competenza del Regolatore, come normativamente previste, è meritevole di apprezzamento l'impegno proposto che prevede la possibilità per gli operatori *retail* terzi di accedere allo sconto anche successivamente al venir meno della condizione che permette di beneficiarne (ossia l'acquisto di volumi superiore al 95% complessivi), per ulteriori 18 mesi, che depotenzia, prospetticamente, l'effetto di *lock-in* rispetto a FiberCop. Peraltro, detto meccanismo consente a tali operatori di migrare gradualmente la propria *customer base* verso nuovi eventuali collegamenti di operatori concorrenti di FiberCop, i quali, dal conto loro, appaiono in grado di proporre a tali soggetti offerte economicamente sostenibili. In ogni caso, l'Autorità si riserva di intervenire laddove si registrino eventuali modifiche delle condizioni di mercato, anche in termini di una espansione della rete FTTH di FiberCop, al fine di verificare che non si realizzino violazioni della

normativa sulla concorrenza. L'accettazione degli impegni non pregiudica infatti la possibile applicazione dell'articolo 102 TFUE ai fatti oggetto del presente procedimento.

76. Non appaiono, invece, condivisibili le preoccupazioni sollevate da alcuni operatori circa un possibile disincentivo derivante dagli sconti ad investire nei servizi passivi. Dalle evidenze raccolte, infatti, risulta una generale riduzione, nel corso degli anni, del costo della componente attiva e dunque un assottigliamento del divario di prezzo minimo sicché, pure in presenza dello sconto, appare comunque permanere la possibilità per gli operatori di acquistare servizi passivi e competere profittevolmente anche a livello *wholesale* con offerte di servizi attivi.

77. In questo senso, l'impegno sugli sconti, come modificato, affiancandosi al meccanismo previsto nell'MSA, appare oltremodo ampliare le possibilità di scelta di un operatore che intende approvvigionarsi con servizi di accesso passivi.

78. Infine, per quel che concerne l'ultimo profilo di preoccupazione, legato agli IRU, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento mostrano che il rischio di scarsità di risorse di rete sia invero del tutto marginale, dal momento che di norma FiberCop modula la capacità di rete secondo un principio di ridondanza. In altri termini, ogni sede utente connessa da un cavidotto è servita da un numero di fibre in eccesso, in conformità a un'architettura che minimizza i rischi di interruzione del servizio, tale da servire ulteriori operatori oltre TIM.

79. Ciò detto, l'impegno presentato dalle Parti appare idoneo a risolvere anche eventuali situazioni peculiari che dovessero verificarsi in caso di difficoltà di accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire clienti *business*.

IX. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

80. In data 28 gennaio 2026, l'AGCom, in considerazione dei profili di sua competenza, ha espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, parere adesivo alle conclusioni dell'Autorità, sopra esposte.

81. In particolare, l'AGCom ha condiviso le conclusioni relative ai mercati rilevanti individuati, tenuto conto che, ai fini del procedimento *antitrust*, il

mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dagli accordi in esame e, in tal senso, la sua definizione può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità.

82. In merito al contenuto degli impegni, e specificamente a quanto previsto in relazione al vincolo di esclusiva, l'AGCom, pur rilevando alcune differenze rispetto al suo approccio sia nella delibera n. 114/24/CONS, sia nella delibera n. 205/25/CONS, ha condiviso, che la differenziazione degli impegni su base geografica, volta a tenere conto delle differenze tra le dinamiche competitive in alcuni ambiti territoriali sub-nazionali, sia idonea a rimuovere le preoccupazioni di *foreclosure* sollevate in avvio di istruttoria.

83. Al riguardo, l'AGCom ha espresso particolare apprezzamento per il previsto meccanismo di informazione annuale con riferimento ai civici che FiberCop andrà a coprire con investimenti autonomi all'interno del *Cluster 1* nonché, più in generale, per l'aggiornamento del proprio *database* di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte degli operatori terzi, nella misura in cui si tratta di misure pienamente coerenti con il quadro regolamentare attuale e prospettico.

84. Quanto agli sconti, l'AGCom ha condiviso le valutazioni dell'Autorità con riferimento all'assenza di criticità nei sistemi di sconti a volume sui servizi di accesso alla fibra, soprattutto laddove essi mirano, anche in una logica di progressività in funzione dei volumi, a garantire non discriminazione per tutti i soggetti che vi accedono.

85. Inoltre, l'AGCom ha precisato che, anche laddove dovesse modificarsi il paradigma di riferimento per quanto concerne l'obbligo di controllo dei prezzi, essa effettuerà comunque le proprie valutazioni di competenza, a seguito della comunicazione da parte di FiberCop del sistema di scontistica previsto dall'MSA e dagli impegni, circa le relative condizioni tecniche ed economiche.

86. Infine, in merito agli IRU, l'AGCom ha condiviso le valutazioni dell'Autorità con riferimento al fatto che l'impegno presentato dalle Parti sia idoneo a risolvere anche eventuali situazioni peculiari che dovessero verificarsi in caso di difficoltà di accesso alle infrastrutture in fibra ottica da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire clienti *business*.

X. CONCLUSIONI

87. In conclusione, sulla base degli elementi suesposti e delle considerazioni svolte, si ritiene che gli impegni presentati da FiberCop e da TIM siano idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del presente procedimento.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per FiberCop S.p.A. e per TIM S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. presentino all'Autorità una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;

c) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della legge n. 287/1990, di rivedere la congruità degli impegni, alla luce delle condizioni di mercato, al più tardi decorsi 2 anni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo

amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli